



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 28/06/2021

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) – TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì VENTOTTO, del mese di GIUGNO, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta CHIUSA AL PUBBLICO ed in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video Conf.
CHIONO Giambattistino – Presidente	Sì	
CORBO Leonardo – Assessore	Sì	
MARCHETTO Federica – Assessore	Giust.	
DOGLIO Fabrizio Pietro – Consigliere	Giust.	
FREILONE Stefano Antonio – Consigliere	Sì	
VASSALLO Carlo – Consigliere	Sì	
BERTELLA Sara – Consigliere	Sì	
POMATTO Ornella Margherita – Consigliere	Sì	
PATRIARCA Tommaso – Consigliere	Giust.	
PANETTA Antonio – Consigliere	Sì	
POMATTO Sara – Consigliere	Sì	
Totale presenti	8	
Totale assenti	3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Busano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente Consorzio Canavesano Ambiente come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e nello specifico espone pertanto un costo complessivo di € 259.672,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 116.447,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 143.225,00;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2021 di approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 28/06/2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Considerato che, pur intervenendo sul metodo tariffario (MTR), l'ARERA non si è pronunciata sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, rimandando per tale aspetto ai criteri contenuti del D.P.R. n. 158/1999;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamato l'art. 57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Ritenuto pertanto ancora possibile per l'anno 2021 determinare la TARI sulla base del criterio medio-ordinario (ex TARSU - ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) in quanto è rinviato a successiva decisione dell'Autorità l'applicazione del cosiddetto "metodo normalizzato" (tributo determinato in base all'effettiva quantità di rifiuti prodotti).

Ricordato che con deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ribadito l'alternatività nella commisurazione della tariffa tra i criteri determinati con il D.P.R. 158/99 o, nel rispetto di chi inquina paga, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della Legge 147 del 27/12/2013, che la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, *nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte *dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

Preso atto che per la determinazione delle tariffe RSU si è tenuto conto di un costo complessivo da coprire con le entrate di € 259.672,00 già al netto del contributo MIUR sul costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

Preso atto che la copertura del costo delle tipiche agevolazioni TARI previste da Regolamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di

cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a partire dal mese di marzo 2020 il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione dell'attività di svariate categorie economiche;

Valutato che la volontà dell'Amministrazione comunale è di contribuire alla conservazione del tessuto economico e sociale alleggerendo la pressione fiscale a carico di specifiche categorie economiche in sofferenza finanziaria coincidenti in larga misura con le utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale, riconoscendo alle stesse una riduzione tariffaria commisurata al periodo di chiusura o di riduzione delle attività stesse secondo modalità di dettaglio che verranno stabilite dalla giunta comunale a seguito di attività ricognitiva;

Evidenziato che:

– il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto con il decreto crescita n. 34/2019, stabilisce che a partire dal 2020, per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre, la TARI va commisurata in acconto alla tariffa dell'anno precedente, mentre per quelli aventi scadenza successiva deve essere calcolata a saldo sulle tariffe dell'anno di riferimento;

Richiamata pertanto la deliberazione G.C. n. 27 del 07/06/2021 di definizione delle scadenze rate TARI anno 2021 e stabilite nei seguenti termini:

1) Primo acconto, scadenza 31 agosto 2021, per un importo pari al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2020 ai fini Tari;

2) Secondo acconto, scadenza 30 settembre 2021 per un importo pari al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2020 ai fini Tari;

3) Terza rata a saldo, fissata in un'unica soluzione, il 2 dicembre 2021, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe approvate per l'anno 2021 e scomputando gli acconti;

L'acconto può essere versato anche in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nel quale deve essere pubblicata entro il 28 ottobre;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del

Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 ha stabilito, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa;

Effettuata la votazione, resa in forma palese e avente il seguente esito: Presenti n. 8, Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che nell'elaborazione delle tariffe si è tenuto conto di un costo complessivo, da coprire con le entrate, di € 259.672,00, già al netto del contributo MIUR sul costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- 2) di dare atto che le tariffe fanno riferimento al piano economico finanziario (PEF) anno 2021 approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente con deliberazione dell'assemblea consortile n. 3 del 03/06/2021 e che il Comune di Busano ne ha preso atto con deliberazione C.C. n. __ del 28/06/2021;
- 3) di dare atto che le tariffe sono state determinate ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, possibilità concessa dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 6) di demandare alla giunta comunale l'adozione di azioni correttive (riduzioni) ripartendo le somme assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 in conseguenza del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio dell'attività;

- 7) di dare atto che con deliberazione G.C. n. 27 del 07/06/2021 sono state stabilite le scadenze di pagamento per le rate acconto e saldo relative all'anno 2021: 31 agosto (acconto), 30 settembre (acconto) e 2 dicembre 2021 (saldo);
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nel quale deve essere pubblicata entro il 28 ottobre;
- 9) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al Consorzio Canavesano Ambiente per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;

Effettuata la votazione, resa in forma palese e avente il seguente esito: Presenti n. 8, Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 0;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dott. Carmelo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☐ È divenuta esecutiva in data 28-giu-2021 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
☒ È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to PUGLIESE Dott. Carmelo)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI BUSANO

Allegato A

TARIFFE ANNO 2021

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	Q.FISSA	Q.VARIABILE
2	LOCALI DESTINATI AD UFFICI, SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI	1,7729	
3	RISTORANTI, MENSE, NEGOZI, ALBERGHI, LOCANDE E BANCHI DI VENDITA ALLAPERTO	2,8732	
4	STABILIMENTI INDUSTRIALI, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, DISTRIBUTORI DI CARBU	1,9868	
5	TEATRI, CINEMATOGRAFI, CIRCOLI ED AREE ADIBITE A SALE DA BALLO E CONCERTI	3,0057	

UTENZE DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	COMP	Q.FISSA	Q.VARIABILE
1	CASE DI ABITAZIONE, COLLEGI, CONVITTI, O CASE DI RIPOSO E ASSISTENZA, ISTITUTI R		1,3246	
101	ESENTE DI TASSAZIONE			

VERIFICA TARIFFE RSU 2021 / 2020 - COMUNE DI BUSANO

UTENZE NON DOMESTICHE					
Cat.	Descrizione	Tariffa 2021	Tariffa 2020	% Var	
2	LOCALI DESTINATI AD UFFICI, SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI	1,7729	1,7515	1,22%	
3	RISTORANTI, MENSE, NEGOZI, ALBERGHI, LOCANDE E BANCHI DI VENDITA ALLAPERTO	2,8732	2,8386	1,22%	
4	STABILIMENTI INDUSTRIALI, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	1,9868	1,9629	1,22%	
5	TEATRI, CINEMATOGRAFI, CIRCOLI ED AREE ADIBITE A SALE DA BALLO E CONCERTI	3,0057	2,9695	1,22%	

UTENZE DOMESTICHE					
Cat.	Descrizione	Compo nenti	QF 2021	QF 2020	% Var
1	CASE DI ABITAZIONE, COLLEGI, CONVITTI, O CASE DI RIPOSO E ASSISTENZA, ISTITUTI RELIGIOSI	0	1,3246	1,3086	1,22%
101	ESENTE DI TASSAZIONE	0	0	0	0,00%